

Gli effetti della sentenza sezioni unite sull'esenzione per lo studio con la sola segretaria

# Rimborsi Irap a tutta velocità

## Istanze da inviare entro rigorosi termini di decadenza

DI DIEGO CONTE  
E MASSIMILIANO GAIAZZO

**R**imborsi Irap, conviene accelerare. L'istanza deve essere presentata entro rigorosi termini di decadenza (48 mesi dalla data di effettuazione del pagamento di cui si chiede il rimborso) ed è onere del contribuente dimostrare e provare i fatti che fondano il diritto al rimborso e, cioè, l'aver esercitato la professione in assenza di un'autonoma organizzazione ovvero con mezzi minimi e collaboratori addetti a mansioni meramente esecutive ed estranee al tipicum dell'attività del professionista istante.

La pronuncia n. 9451/2016 depositata martedì scorso dalla Cassazione a sezioni unite rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo delle partite Iva (si veda *ItaliaOggi* di ieri): d'ora innanzi, infatti, non potrà più essere considerato «contribuente» e, quindi, debitore d'imposta chi si avvale di un solo collabora-



Da ItaliaOggi dell'11 maggio 2016

tole le cui mansioni esulano dalla specifica professionalità che caratterizza la sua attività. Semplificando, non basta più una segretaria o una collaboratrice per le pulizie a far sorgere il debito Irap.

Le conseguenze di tale sentenza sono tanto evidenti quanto rilevanti, in quanto, grazie a tale interpretazione, chi si trova nella condizione esaminata nella sentenza si trasforma improvvisamente da debitore dello stato a suo creditore: infatti, non essendo più considerato titolare di «autonoma organizzazione», non verrà più considerato realizza-

re il presupposto dell'imposta e al venir meno dell'obbligo di versamento dell'imposta per il futuro si aggiungerà il diritto alla restituzione di tutte le somme versate in passato.

È facile ora immaginare cosa succederà: le controversie pendenti, instaurate da chi già prima rifiutava il pagamento o, effettuandolo, ne chiedeva il rimborso, dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) risolversi con una declaratoria di non debenza del tributo; mentre da parte di tutti gli ex contribuenti, che nel frattempo avevano regolarmente pagato il tributo, perverranno all'Agenzia delle entrate una quantità innumerevole di istanze di rimborso.

Tuttavia, le precarie condizioni del bilancio statale lasciano altrettanto agevolmente immaginare che non vi saranno incassi semplici o immediati: difficilmente, quindi, a un'istanza di rimborso non seguirà un'impugnazione giudiziale.

L'istanza di rimborso, peraltro, è di per sé un adempimento piuttosto semplice che non abbisogna né di formalità particolari né dell'assistenza di un professionista (se non per evitare errori irrimediabili): basta, infatti, far pervenire una richiesta in carta semplice all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente con il quale si dettagliano le modalità di svolgimento dell'attività, si dichiarano e (possibilmente) documentano le somme versate e se ne richiede il rimborso. Se, però, l'istanza non è accolta oppure è esplicitamente rigettata, la via giudiziale sarà inevitabile così come l'ausilio di un professionista abilitato, se le somme di cui si chiede il rimborso sono superiori a 3 mila euro.

Attenzione: a una procedura relativamente facile fa da contraltare una serie di difficoltà e insidie che possono compromettere definitivamente il diritto alla ripetizione delle somme. Bisogna per esempio tenere conto dei termini visti sopra e della necessità di provare inconfutabilmente i fatti fondanti della richiesta.

Se, quindi, l'autorevolezza di cui godono le pronunce della Corte di cassazione a sezioni unite e le recenti disposizioni procedurali volte a rafforzarne l'autorità lasciano ben sperare i molti professionisti che finora sono stati indebitamente assoggettati all'imposta, le difficoltà concrete (procedurali e non) e le ipotizzabili resistenze erariali impongono di mantenere alta la guardia e muovere i propri passi con estrema attenzione.



La sentenza sul sito  
[www.italiagoggi.it/  
documenti](http://www.italiagoggi.it/documenti)

**NOVARE** Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A. - Sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, n. 19 - Capitale sociale Euro 380.694,00 I.v. - C.F.P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 - R.E.A. n. 1856945

**RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2016**

Si informa che il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1INFO e sul sito internet [www.novare.it](http://www.novare.it).

[www.novare.it](http://www.novare.it)

**CTI BIOPHARMA CORP.**  
Sede legale: 3101 Western Avenue, Suite 600  
Seattle, Washington 98121, Stati Uniti d'America

**Avviso di Deposito della Relazione Trimestrale su modulo 10-Q  
relativa al trimestre chiuso il 31 marzo 2016**

Si informano i Signori Azionisti che, in data 10 maggio 2016, CTI BioPharma Corp. ha proceduto al deposito, presso la Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti, della Relazione Trimestrale su Modulo 10-Q, relativo al trimestre chiuso il 31 marzo 2016. Copia del suddetto Modulo 10-Q è disponibile presso la sede secondaria di CTI Life Sciences Limited UK, sita in Via Amedei, 8, 20123 Milano, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché sul sito internet della Società ([www.ctibiopharma.com](http://www.ctibiopharma.com)) e della SEC ([www.sec.gov](http://www.sec.gov)).

12.05.2016

**BONIFICHE FERRARESI**

**Resoconto intermedio  
di gestione al 31.03.2016**

Si rende noto che il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 è a disposizione del pubblico presso la Sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e nel sito della Società [www.bonificheferraresi.it](http://www.bonificheferraresi.it)

Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola - Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 - Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 8.111.250 - N° iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 7426, Codice Fiscale e Partita IVA 0050540384

**ItaliaOggi**

**Scopri le offerte  
di abbonamento su**  
[www.classabbonamenti.com](http://www.classabbonamenti.com)

**FONDAZIONE ANTONIO UCKMAR**  
in collaborazione con

MF MILANO FINANZA | THE CLASS UNIVERSITY EVENT | DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

**LA LIQUIDAZIONE DELLE ISTANZE  
DI VOLUNTARY DISCLOSURE**

Centro Congressi - Fondazione Stelline - Milano, Corso Magenta 61 - 24 Maggio 2016 - ore 15.30 / 19.00

Introduzione al convegno:  
**Prof. Victor UCKMAR**, emerito nell'Università di Genova  
**Prof. Giuseppe CORASANITI**, Università di Brescia  
Problematiche applicative e criteri per la giusta imposizione  
**Dott.ssa Angela CALCÒ**  
Le esperienze degli Uffici lombardi dell'Agenzia delle Entrate  
**Prof. Paolo BERNASCONI**  
La Voluntary Disclosure italiana e implicazioni nell'ordinamento svizzero  
**Prof. Lorenzo DEL FEDERICO**, Università di Chieti - Pescara  
Istruttoria, liquidazione e ruolo del Centro Operativo di Pescara  
**Avv. Caterina CORRADO OLIVA**  
Patologie del procedimento liquidatorio e tutele  
**Avv. Paolo DE' CAPITANI**  
Le problematiche relative al trust e alle fondazioni nella Voluntary Disclosure  
**Prof. Christian CALIFANO**  
Competenza all'accertamento, inviti al contraddittorio unitari e ripartiti e impugnabilità parziale  
**Avv. Giuseppe IANACCONE**  
Esiti della liquidazione e implicazioni penalistiche  
Question Time  
Conclusioni:  
**Prof. Cesare GLENDI**, emerito nell'Università di Parma  
Coordina:  
**Dott. Gabriele CAPOLINO**, Direttore ed Editore Associato MF-Milano Finanza

Incontro valido ai fini della formazione professionale e continua per commercialisti (4 crediti) e avvocati (2 crediti)

in collaborazione con **Diamond Love Bond®**

La partecipazione al convegno è gratuita previa registrazione ONLINE - su [www.mfconference.it](http://www.mfconference.it) oppure via FAX.

MF Servizi Editoriali S.r.l. Via M. Burigozzo, 5 - 20122 Milano - Tel. 02.58.219.878 - Fax 02.58.219.452 - e-mail: [mfconference@class.it](mailto:mfconference@class.it)